



## **Edizione di martedì 28 maggio 2024**

### **Impugnazioni**

**Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. e regolamentazione delle spese di lite**

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

### **Esecuzione forzata**

**La struttura (necessariamente) bifasica delle opposizioni esecutive**

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

### **Obbligazioni e contratti**

**Esecuzione forzata sui beni del fideiussore e divieto di applicazione dell'art. 2911 c.c.**

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

### **Proprietà e diritti reali**

**Diritto di difesa ed economia processuale: il doppio grado di tutela per l'intimante opposto**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

### **Diritto successorio e donazioni**

**Nullità del legato e diritto di accrescimento**

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

### **Diritto e reati societari**

**La fusione con altre società e la legittimazione a proporre appello**

di **Virginie Lopes, Avvocato**

## **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

### **Il giudizio di cognizione del creditore e la protezione del patrimonio del debitore**

di **Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona**

## **Diritto Bancario**

### **Special servicer e art. 106 TUB: il triplete della Cassazione**

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

## Impugnazioni

---

### ***Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. e regolamentazione delle spese di lite***

di **Valentina Baroncini**, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Seminario di specializzazione

### **Processo civile telematico dopo le nuove regole e specifiche tecniche**

Scopri di più

Cass., sez. II, 16 aprile 2024, n. 10164, Pres. Mocci, Est. Oliva

**[1] Impugnazioni per cassazione – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. – Proposta relativa a ricorso principale ed incidentale non condizionato – Istanza di decisione di una sola parte – Conseguenze – Rinuncia all'impugnazione non coltivata – Decisione di quella coltivata – Conseguenze sulla regolamentazione delle spese.**

*In tema di procedimento per la decisione accelerata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ove la proposta di decisione riguardi sia il ricorso principale che quello incidentale non condizionato e l'istanza di decisione sia depositata da una sola delle parti, l'impugnazione non coltivata va considerata rinunciata e va decisa solo quella coltivata, cosicché se tale decisione sia conforme alla proposta, la condanna in favore della cassa ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. ed il raddoppio del contributo unificato, dipendente dalla pronuncia di improcedibilità, inammissibilità o rigetto del ricorso, si applicano nei soli confronti della parte richiedente la decisione, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in base al suo esito complessivo, considerando non soltanto la decisione del ricorso coltivato, ma anche la sostanziale soccombenza dell'altra parte, che pur avendo inizialmente proposto impugnazione, abbia scelto di non coltivarla facendo acquiescenza alla proposta di definizione anticipata.*

#### **CASO**

[1] Alcuni soggetti domandavano al Tribunale di Trapani l'accertamento del loro diritto di proprietà esclusiva su alcuni terreni e la condanna dei convenuti al loro rilascio e al risarcimento del danno. Costituendosi, questi ultimi richiedevano in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione dei terreni controversi.

Il Tribunale di Trapani rigettava le domande attoree e accoglieva quella riconvenzionale di

usucapione. Tale decisione, all'esito del giudizio di seconde cure, veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Palermo, che rigettava anche la domanda di usucapione.

Il provvedimento d'appello veniva fatto oggetto di ricorso per cassazione, sia in via principale (da parte dei soggetti appellanti), sia in via incidentale (da parte dei soggetti appellati).

Prima della fissazione della data della decisione, il consigliere estensore formulava una proposta di decisione accelerata del giudizio *ex art. 380-bis* c.p.c., la quale, nel dettaglio, prevedeva l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale.

Ricevuta la comunicazione di tale proposta, solo la parte ricorrente in via principale presentava istanza per la decisione del ricorso.

## SOLUZIONE

[1] Il Collegio ha ritenuto di condividere il contenuto della proposta di decisione accelerata *ex art. 380-bis* c.p.c. formulata dal consigliere estensore (così dichiarando l'inammissibilità del ricorso principale), ulteriormente precisando che il ricorso incidentale, che non è stato coltivato con deposito di istanza di decisione, deve intendersi rinunciato.

La Suprema Corte è così trascorsa a definire la regolamentazione delle spese di lite e delle ulteriori conseguenze prescritte dal terzo comma dell'*art. 380-bis* c.p.c. per il caso di decisione del giudizio in conformità della proposta di decisione accelerata.

Alla luce del complessivo esito del giudizio di legittimità – che vede il ricorso principale dichiarato inammissibile e quello incidentale rinunciato per mancata presentazione dell'istanza di decisione –, le spese sono state compensate per intero tra le parti, vista la loro reciproca soccombenza.

Ancora, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'*art. 380-bis* c.p.c., ha disposto l'applicazione (come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso *art. 380-bis* c.p.c.) dell'*art. 96*, terzo e quarto comma, c.p.c., conseguentemente condannando la sola parte ricorrente principale al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Da ultimo, considerato il tenore della pronuncia, la Cassazione ha rilevato – ai sensi dell'*art. 13*, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002 – la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

## QUESTIONI

[1] Con il provvedimento in commento, la Suprema Corte si è pronunciata in relazione al

nuovo procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, contenuto nell'art. 380-bis c.p.c., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (sull'istituto, R. Tiscini, *Procedimento in cassazione per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e terzietà del giudicante. La questione alle Sezioni Unite*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 2 ottobre 2023; A. Graziosi, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e la revocazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 667 ss.; C. Besso, *Le modifiche al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2023, 474 ss.; S. Rusciano, *La decisione conforme alla proposta definitoria ex art. 380 bis, comma terzo, c.p.c.: una forma codificata di abuso del processo o una mera presunzione?*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), 9 gennaio 2024; ). La questione specificamente affrontata attiene alla regolamentazione delle spese di lite nel caso in cui l'istanza per la decisione (poi assunta in conformità della proposta) sia stata presentata solo da una parte (nel caso di specie, quella ricorrente in via principale), con conseguente rinuncia dell'impugnazione non coltivata (nel caso in esame, il ricorso incidentale).

Anzitutto, l'art. 380-bis c.p.c. – introdotto con chiare finalità deflative e acceleratorie del giudizio di legittimità – consente al presidente della sezione o a un consigliere delegato, prima che sia fissata la data della decisione, di formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio quando (come accaduto nella fattispecie in discorso) ravvisi l'inammissibilità, l'improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.

La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

Entro quaranta giorni dalla comunicazione, la parte ricorrente (principale e/o incidentale), con istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura speciale, può insistere nella richiesta di decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede secondo la disciplina di cui all'art. 391 c.p.c.

Se entro il predetto termine di quaranta giorni la parte chiede la decisione, la Corte procede nelle forme del procedimento in camera di consiglio ex art. 380-bis.1 c.p.c., e quando definisce il giudizio in conformità della proposta applica l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (ossia, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro predeterminata *ex lege*; in relazione a quest'ultima previsione, si ricordano gli arresti di Cass., sez. un., 22 settembre 2023, n. 27195, secondo cui “[...] la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende – nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380-bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori”; e Cass., sez. un., 27 settembre 2023, n. 27433, secondo cui “[...] l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) – che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e

del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. – codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché non attenersi ad una valutazione del proponente poi confermata nella decisione definitiva lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente”).

Nel caso di specie, come detto, solo il ricorso principale è stato fatto oggetto di istanza di decisione e successivamente deciso in conformità della proposta, mentre quello incidentale è stato fatto oggetto di rinuncia.

Di fronte a un quadro siffatto, la Suprema Corte ha ritenuto, da un lato, di regolamentare le spese alla luce del complessivo esito del giudizio di legittimità, e dunque compensandole per intero in ragione della reciproca soccombenza delle parti (integrata dalla circostanza per cui il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale rinunciato per mancata presentazione dell'istanza di decisione), a nulla rilevando – e questo, probabilmente, è il passaggio di maggior interesse del provvedimento in commento – che gli stessi siano stati definiti secondo modalità diverse.

Viceversa, dal punto di vista delle conseguenze previste per l'ipotesi di decisione conforme alla proposta formulata dal consigliere relatore – e illustrate poc'anzi -, le stesse sono state applicate esclusivamente nei confronti del ricorrente principale (l'unico che ha depositato istanza di decisione dopo la ricezione della predetta proposta), e non invece nei riguardi del ricorrente incidentale, che ha prestato acquiescenza a tale proposta di decisione.

Da ultimo, per quanto riguarda la decisione adottata all'esito della camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., si ricorda l'importante principio di diritto recentemente affermato da Cass., sez. un., 10 aprile 2024, n. 9611 (che sarà oggetto di commento su questo *Portale* il 4 giugno p.v., a cura di F. Stefanelli), secondo cui “non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa”.

Seminario di specializzazione

**Processo civile telematico dopo le nuove regole e  
specifiche tecniche**

Scopri di più

## Esecuzione forzata

---

# ***La struttura (necessariamente) bifasica delle opposizioni esecutive***

di Paolo Cagliari, Avvocato

Seminario di specializzazione

## **Responsabilità civile in ambito sanitario**

Scopri di più

**Cass. civ., sez. III, 9 aprile 2024, n. 9451 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo**

**Esecuzione forzata – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi – Fase sommaria innanzi al giudice dell’esecuzione – Necessità – Mancato svolgimento – Conseguenze**

*La preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, 618 e 619 c.p.c.) è necessaria e inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e di regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario, sicché la sua omissione, così come il suo irregolare svolgimento, ove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo e il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – in vista non solo di eventuali richieste cautelari, ma anche dell’esercizio dei poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.*

### **CASO**

Nell’ambito di un’espropriazione immobiliare, veniva proposta opposizione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione, disattese le contestazioni mosse avverso il progetto di distribuzione, ne aveva dichiarato l’approvazione.

L’opposizione era accolta dal Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza che veniva gravata con ricorso per cassazione dal creditore che aveva visto pregiudicata l’attribuzione disposta in suo favore.

Nello specifico, si sosteneva l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’opposizione, in quanto non preceduta dalla necessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, dal momento che l’originario ricorso non era stato depositato nel fascicolo del processo esecutivo, ma iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, sicché il giudice dell’esecuzione, cui pure era

stato trasmesso, lo aveva qualificato come atto introduttivo del giudizio di cognizione di merito dell'opposizione e, invece di fissare innanzi a sé la comparizione delle parti per lo svolgimento della fase sommaria, aveva rimesso il fascicolo al giudice della cognizione, senza sentire le parti.

## SOLUZIONE

[1] La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, avendo rilevato che non solo era stato violato il principio della struttura bifasica delle opposizioni esecutive (in forza del quale occorre che il giudice dell'esecuzione disponga la comparizione della parti davanti a lui, fissando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e, all'esito della fase sommaria, un ulteriore termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito), ma che il ricorrente non aveva comunque rispettato il termine per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito *ex art. 618, comma 2, c.p.c.* che era stato stabilito dal giudice cui era stata assegnata l'opposizione, che andava quindi dichiarata inammissibile in ragione della decadenza così verificatasi.

## QUESTIONI

[1] L'opposizione proposta una volta che l'esecuzione sia iniziata – ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., ovvero dell'art. 617, comma 2, c.p.c. – va introdotta con ricorso indirizzato allo stesso giudice dell'esecuzione (inteso come magistrato persona fisica), il quale, con decreto, fissa l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio entro cui ricorso e decreto debbono essere notificati; all'udienza, il giudice dell'esecuzione si limita a pronunciare con ordinanza i provvedimenti opportuni e indilazionabili, oppure a sospendere la procedura esecutiva, assegnando un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.

Conclusasi la fase sommaria, nel cui ambito il giudice dell'esecuzione è messo nelle condizioni di rilevare – anche in via officiosa – le questioni che possono rendere inutile, superflua e antieconomica la prosecuzione del processo esecutivo, si passa al giudizio di cognizione vero e proprio, in quanto la parte interessata (tenuto conto del meccanismo estintivo delineato dal comma 3 dell'art. 624 c.p.c.) lo abbia ritualmente e tempestivamente introdotto.

In questo modo, il ricorso in opposizione, pur costituendo l'atto introduttivo di una distinta azione giudiziale, va qualificato come atto endoesecutivo, visto che il procedimento *ex artt. 615 e 617 c.p.c.* ha natura unitaria ma struttura necessariamente bifasica, articolandosi in una prima fase a cognizione sommaria (di competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, cui va indirizzato il ricorso) e in una seconda fase, meramente eventuale, a cognizione piena, che si attua con l'iscrizione a ruolo contenzioso del procedimento e la notifica dell'atto introduttivo nel termine all'uopo assegnato dal medesimo giudice dell'esecuzione.

La giurisprudenza è ferma nel sostenere l'impossibilità di instaurare direttamente il giudizio di opposizione esecutiva senza passare dalla fase preliminare dinanzi al giudice dell'esecuzione: quest'ultima, infatti, è necessaria e inderogabile, giacché diretta a tutelare gli interessi di tutte



le parti del processo esecutivo e a consentire l'esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione, volti a salvaguardare esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e di regolarità del processo esecutivo, nonché di deflazione del contenzioso. La sua omissione, il suo irregolare svolgimento, la sua mancata rinnovazione o regolarizzazione, pertanto, determinano l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena.

Detto questo, va operato un distinguo, a seconda che l'omesso svolgimento della fase sommaria dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione sia o meno imputabile alla parte ricorrente:

- nel primo caso, infatti, la nullità prodottasi non potrà essere sanata, a meno che – per effetto di quanto stabilito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. – l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo (è il caso, per esempio, del ricorso depositato in un fascicolo diverso da quello dell'esecuzione, che, per iniziativa della stessa parte o della cancelleria, ovvero d'ufficio, sia comunque stato trasmesso al giudice dell'esecuzione);
- nel secondo caso, invece, la nullità non potrà condurre all'immediata declaratoria d'inammissibilità dell'opposizione, in quanto riconducibile non all'opponente, ma a un errore dell'ufficio giudiziario (si pensi al mancato tempestivo inserimento del ricorso nel fascicolo dell'esecuzione per un errore della cancelleria), con la conseguenza che il giudizio di cognizione di merito svoltosi senza la preventiva fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione dovrà bensì essere rinnovato, previo svolgimento della fase sommaria omessa, ma senza alcuna decadenza per la parte opponente (diversamente da quanto accade se l'omissione le sia imputabile).

Nella fattispecie esaminata con la sentenza annotata, il ricorso introduttivo dell'opposizione non solo era stato assegnato a un giudice deputato alla trattazione dei giudizi di cognizione ordinaria – anziché a quello dell'esecuzione – perché il ricorrente lo aveva iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, ma non era stato nemmeno notificato nel termine perentorio fissato dal giudice alfine designato per la trattazione dell'opposizione.

Tale circostanza, secondo la Corte di cassazione, assumeva rilevanza dirimente ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, al punto da rendere superfluo stabilire sia perché non avesse avuto luogo la necessaria fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, sia se la fissazione dell'udienza di comparizione da parte del giudice assegnatario dell'opposizione fosse avvenuta onde consentire lo svolgimento avanti a sé della fase sommaria (per quanto in violazione della disciplina codicistica), oppure del solo giudizio di merito, dal momento che, in entrambi i casi, si sarebbe trattato di termine da qualificarsi come perentorio ai sensi, rispettivamente, del comma 1 o del comma 2 dell'art. 618 c.p.c., la cui violazione determina l'improponibilità e l'improseguibilità dell'opposizione.

La medesima conclusione si sarebbe imposta anche volendo ritenere che la fase sommaria si fosse svolta – sia pure in modo irregolare – davanti al giudice dell'esecuzione, che, invece di disporre la convocazione delle parti innanzi a sé, aveva trasmesso il ricorso al giudice della

cognizione: anche in questo caso, infatti, il giudice dell'esecuzione, pur essendo venuto a conoscenza dell'opposizione, non aveva assegnato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, con la conseguenza che la parte interessata avrebbe dovuto chiederne la fissazione, con istanza proposta ai sensi dell'art. 289 c.p.c., ovvero introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, nel medesimo termine perentorio previsto dalla succitata disposizione.

In altre parole, secondo i giudici di legittimità, quand'anche si fosse esclusa la rilevanza della sostanziale omissione della fase sommaria dell'opposizione per ragioni imputabili al giudice dell'esecuzione, l'opponente avrebbe avuto l'onere di instaurare il giudizio di merito, mediante notificazione del relativo atto introduttivo alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 289 c.p.c., decorrente al più tardi da quando il giudice dell'esecuzione aveva disposto la trasmissione del ricorso al giudice della cognizione, senza assegnare egli stesso il termine ex art. 618, comma 2, c.p.c.

Il che non era avvenuto, con conseguente decadenza dell'opponente dalla relativa facoltà processuale e definitiva inammissibilità dell'opposizione.

In altra fattispecie, in cui pure era stata lamentato l'irrituale svolgimento della fase sommaria dell'opposizione, Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2024, n. 9811, ha invece escluso l'improponibilità delle domande dell'opponente, nonostante i plurimi vizi del provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione (che, senza convocare le parti, aveva dichiarato estinta la procedura esecutiva), dal momento che le irregolarità erano state tempestivamente denunciate con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. al collegio, che, previa instaurazione del contraddittorio, aveva revocato il provvedimento censurato, adottando i provvedimenti indilazionabili di natura cautelare che avrebbe dovuto assumere il giudice dell'esecuzione e assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito erroneamente non fissato dallo stesso giudice dell'esecuzione.

Di conseguenza, poiché doveva ritenersi che la fase sommaria dell'opposizione nell'ambito del processo esecutivo si fosse di fatto svolta, sia pure davanti al collegio a seguito di reclamo, ponendosi così rimedio alle irregolarità commesse dal giudice dell'esecuzione, il giudizio di merito dell'opposizione non poteva dichiararsi inammissibile.

Seminario di specializzazione

**Responsabilità civile in ambito sanitario**

Scopri di più

## Obbligazioni e contratti

---

# ***Esecuzione forzata sui beni del fideiussore e divieto di applicazione dell'art. 2911 c.c.***

di **Emanuela Ruffo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Contratto di agenzia, gli agenti e la distribuzione**

Scopri di più

Cass. civ. Sez. Terza Ord., 11/4/2024, n. 9789, Pres. De Stefano, Est. Tatangelo

### **Fideiussione – Esecuzione sui beni del fideiussore – Divieto di cui all'art. 2911 c.c.**

[1] L'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanta ipoteca sui beni del creditore principale.

### **Disposizioni applicate**

Art. 2911 c.c.

### **CASO**

Un istituto di credito promuove una espropriazione immobiliare nei confronti del proprio debitore, il quale propone opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo l'impignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazione ai sensi dell'art. 170 c.p.c. in quanto costituiti in fondo patrimoniale, nonché ai sensi dell'art. 2911 c.c.

L'opposizione viene rigettata in primo grado e tale pronuncia viene confermata in secondo grado.

Il debitore esecutato ha quindi impugnato tale sentenza avanti la Corte di Cassazione.

### **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione afferma che l'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente

previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanta ipoteca sui beni del creditore principale.

## QUESTIONI

La pronuncia in commento si occupa da un lato della falsa applicazione dell'art. 170 c.c. e, in particolare del concetto di "bisogno della famiglia" e, dall'altro, affronta il tema della violazione dell'art. 2911 c.c. Nel presente contributo si tratterà in particolare tale ultimo aspetto, che ha portato alla redazione della massima sopra enunciata.

Secondo il ricorrente infatti la banca (creditore ipotecario) avrebbe violato l'art. 2911 c.c. laddove ha iniziato l'esecuzione sui beni del fideiussore, senza sottoporre a esecuzione anche i beni immobili ipotecati.

L'art. 2911 c.c. dispone che *"il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca"* e, al comma 2, prosegue affermando che *"la stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni"*.

Nel caso di specie i giudici di legittimità giungono ad affermare che *"l'esecuzione sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale, non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanta ipoteca sui beni del creditore principale"*.

La non operatività dell'art. 2911 c.c. nel caso in esame emerge dalle seguenti argomentazioni.

In *primis* dalla verifica della **ratio della norma**, che è stata rinvenuta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1033/2007) nella possibilità di consentire, in sede esecutiva, **la soddisfazione del maggior numero di creditori**; si tratta di una regola volta a disciplinare il potenziale conflitto tra diverse categorie di creditori, facendo in modo che la preferenza accordata dalla legge a quelli muniti di titoli di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio su beni determinati) non arrivi al punto da consentire loro di esercitare l'azione esecutiva in modo da pregiudicare ingiustificatamente le legittime aspettative di soddisfazione dei creditori chirografari. Infatti, se il creditore privilegiato potesse aggredire esecutivamente prima i beni non gravati dal privilegio, conservando la prelazione su quelli gravati, resterebbero danneggiati i creditori chirografari del medesimo debitore, i quali rischierebbero di non potersi soddisfare immediatamente e adeguatamente sui beni liberi da vincoli, dovendo sugli stessi concorrere con il creditore ipotecario, al quale però resterebbe poi sempre la possibilità di aggredire successivamente, per la differenza, il bene ipotecato, a soddisfazione del proprio

credito; in tal modo, i chirografari dovrebbero, sostanzialmente, attendere l'escussione del bene ipotecato per la predetta differenza e solo successivamente potrebbero soddisfarsi sul residuo.

In secondo luogo la norma non regola espressamente l'ipotesi in cui il creditore agisca nei confronti di un terzo soggetto, garante del debitore principale, i beni del quale siano gravati da ipoteca: non sono, cioè, posti espressi limiti alla possibilità di scelta del creditore dei beni da aggredire in via esecutiva, nei casi in cui egli abbia la possibilità di agire sul patrimonio di due diversi soggetti, obbligati in solido, pur se egli vanti l'ipoteca sui beni di uno solo di detti soggetti.

In particolare **nel caso di obbligazioni solidali**, a prescindere dalle garanzie di cui il creditore possa disporre sui beni di un altro di essi, **non vi è concorso tra creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore**: i creditori dei due obbligati in solido, infatti, non concorrono tra loro sui medesimi beni, potendo soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore.

Infine, la Suprema Corte ha argomentato il divieto di applicazione dell'art. 2911 c.c. nel caso di specie osservando che tale disposizione riveste **carattere eccezionale**, che dunque deve essere interpretata restrittivamente, senza possibilità di interpretazioni estensive o, addirittura, di applicazioni analogiche.

Secondo tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che il creditore ben ha potuto aggredire il bene del fideiussore, pur in presenza di un bene del debitore esecutato garantito da ipoteca, stante l'impossibilità di applicare per il coobbligato solidale il principio sancito dall'art. 2911 c.c.

Seminario di specializzazione

**Contratto di agenzia, gli agenti e la distribuzione**

Scopri di più

## Proprietà e diritti reali

---

# **Diritto di difesa ed economia processuale: il doppio grado di tutela per l'intimante opposto**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

**Sorte dei contratti di vendita e locazione per effetto delle sopravvenienze: la rinegoziazione. Profili nazionali ed internazionali**

Scopri di più

[Corte di Cassazione, Ordinanza del 28.02.2023 n. 5955, Presidente Dott. Frasca, Estensore Dott. Guizzi.](#)

**Massima:** *“Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l’opposizione dell’intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l’instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una “causa petendi” diversa da quella originariamente formulata, purché **la nuova domanda risulti connessa** alla vicenda sostanziale dedotta con l’atto introduttivo del procedimento sommario”.*

### **CASO**

Tizio, locava a Caia e Sempronia un immobile ad uso abitativo di sua proprietà mediante contratto transitorio stipulato l’11 dicembre 2012, con termine in data 30 novembre 2013, accordandosi per la corresponsione di un canone mensile pari ad € 380,00 da versare entro il quinto giorno di ogni mese.

Alla scadenza del contratto, le anzidette conduttrici si sottraevano dall’obbligo di rilasciare l’immobile, omettendo altresì di saldare l’ultimo canone mensile residuo.

Il locatore Tizio, pertanto, adiva il Tribunale di Palermo per ivi ottenere la convalida dello sfratto per finita locazione già notificato alle conduttrici.

Comparse all’udienza di convalida, Caia e Sempronia, proponevano opposizione alla domanda attorea rilevando che il contratto per cui era lite fosse un contratto di locazione ordinaria di durata quadriennale.

Il Tribunale del Capoluogo siciliano, sulla scorta di detti motivi, rigettava la richiesta di convalida e rilevata la necessità di provvedere all’esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, pertanto rinviava il giudizio ad una nuova udienza,

assegnando altresì un termine perché le parti integrassero i rispettivi atti introduttivi.

Nelle more dell'udienza fissata dal Giudice del merito, si svolgeva ritualmente la procedura di mediazione la quale si concludeva con verbale di accordo negativo.

L'intimante precisava che, ove in denegata ipotesi il giudice avesse riscontrato la sussistenza di un contratto di locazione a canone libero della durata di quattro anni, le intimato, ad ogni modo, non avrebbero goduto del diritto di occupare ovvero detenere detto locale abitativo, avendo le stesse maturato una apprezzabile morosità dal mese di novembre 2013 in poi.

Le intimato depositavano memoria integrativa con la quale, solo una delle due, avanzava domanda riconvenzionale con cui censurava la violazione del dovere di buona fede contrattuale per aver il locatore concluso un contratto transitorio benchè fosse riscontrabile una *“assenza di qualunque esigenza di tal fatta”*.

A detta domanda riconvenzionale, si opponeva il locatore ribadendo la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale avuto riguardo all'ammontare della morosità maturata dalle conduttrici.

La Corte territoriale, in esito al giudizio di primo grado, con sentenza n. 2896 del 2 maggio 2015, accertava e dichiarava la natura quadriennale del contratto dedotto nella vertenza, rigettava, da ultimo, la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento delle conduttrici in quanto ritenuta **domanda nuova** rispetto a quella formulata nell'atto introduttivo che aveva ad oggetto la richiesta di convalida di sfratto per finita locazione, ritenendo la domanda ontologicamente diversa.

Avverso detta sentenza, l'attore in primo grado interponeva appello innanzi la Corte d'Appello di Palermo.

Con sentenza n. 1309 del 5 settembre 2018, la Corte distrettuale rigettava il gravame confermando integralmente la decisione del giudice delle prime cure.

Soccombente in secondo grado Tizio proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo.

La trattazione del ricorso veniva fissata ai sensi dell'art. 380 *bis*, comma 1, c.p.c.

Il ricorrente depositava memoria.

Non risultavano alcune conclusioni scritte depositate dal Procuratore presso la Corte di Cassazione.

## **SOLUZIONE**

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5955 del 28 febbraio 2023, accolto il ricorso proposto dal ricorrente, disponeva la cassazione della sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione della controversia, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità.

## QUESTIONI

Con il primo ed unico motivo il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 665 e 667 c.p.c., oltre che degli artt. 426-420 c.p.c. "*applicati al rito locatizio*", nonché degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., e violazione del D.Lgs. n. 28 del 2010 sulla mediazione.

Tizio censurava la decisione d'appello per aver il giudice di seconde cure riscontrato nella di lui attività difensiva, la proposizione di una domanda nuova, così integrando una c.d. *mutatio libelli*.

La Corte palermitana, infatti, a conferma di quanto statuito dal giudice del primo grado, qualificava come nuova, la domanda avanzata in sede di mediazione nonché in occasione del deposito della memoria integrativa, ex art. 426 c.p.c., volta all'ottenimento della risoluzione giudiziale del contratto di locazione controverso in ragione dell'inadempimento contrattuale delle conduttrici per mancato pagamento dei canoni.

A fondamento della propria censura il ricorrente poneva il consolidato orientamento per cui nel procedimento per convalida di sfratto, a seguito dell'opposizione avanzata dall'intimato si instaura un giudizio ordinario nuovo ed autonomo rispetto al rito speciale anzidetto.

L'oggetto di detto giudizio di cognizione, pertanto, sarà perfezionato mediante la combinazione "*degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo in particolare, la parte intimante non solo emendare le proprie domande, ma anche **modificarle**, soprattutto in dipendenza delle difese svolte da controparte*".

La Corte di Cassazione riteneva tale motivo **fondato**.

Quanto al motivo di ricorso, invece, è cogente evidenziare quanto segue.

Il procedimento per convalida di sfratto, per cui è lite, si caratterizza in quanto procedimento sommario speciale, previsto e disciplinato dalle norme di cui agli artt. 657-669 c.p.c..

Detto procedimento sommario, condivide con il ricorso per ingiunzione – anch'esso caratterizzato dalla sommarietà della cognizione – la finalità.

Segnatamente scopo ultimo del procedimento per convalida di sfratto al pari del procedimento monitorio è quello di ottenere in un termine piuttosto breve un valido e legittimo titolo esecutivo.



Nel caso di specie, il titolo esecutivo ottenuto mediante il procedimento di cui all'art. 657 ss. c.p.c. – nelle forme dell'ordinanza di convalida di sfratto – permette al locatore di riottenere, in via d'esecuzione coatta, la disponibilità dell'immobile a fronte della morosità dei conduttori che ivi permangono (c.d. sfratto per morosità), ovvero a fronte dell'illegittima detenzione o occupazione dell'immobile, da parte di quest'ultimi, a seguito dello spirare del termine pattiziamente previsto dai contraenti (c.d. sfratto per finita locazione).

Orbene, nell'ambito di un giudizio per convalida di sfratto, qualora il convenuto comparso all'udienza di convalida proponga opposizione, la fase a carattere sommario termina, determinando al contempo l'instaurazione di un nuovo giudizio, questa volta a cognizione piena secondo le modalità del rito ordinario.

In questa seconda "fase" processuale, *"le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una causa petendi diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale"*, secondo quanto costantemente sostenuto e confermato dalla giurisprudenza di legittimità<sup>[1]</sup>.

Ciò in ossequio alla decennale pronuncia a Sezioni Unite del 2015 n. 12310 che circa la possibilità dell'attore **di mutare**, e non solo emendare, la domanda formulata con l'atto introduttivo si è così espressa *"la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque **connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio** e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo"*.

Infatti, sul punto il Supremo Collegio, precisa che *"ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto"* avrebbe come conseguenza di *"costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale"* a *"rinunciare alla domanda già proposta per proporre una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice"*<sup>[2]</sup>.

Orientano, pertanto, detta interpretazione ragioni puramente processuali relative al diritto di difesa dell'intimante-attore, che altrimenti si troverebbe in maniera ingiustificata innanzi ad una compressione del suo diritto ad ottenere una piena tutela; nonché ragioni squisitamente di carattere economico in un'ottica di coerente e ragionevole allocazione delle risorse processuali che, altrimenti, in denegata ipotesi, verrebbero impiegate per una dispendiosa duplicazione di attività giudiziaria e difensiva.

Posto quanto finora argomentato, la Sezioni Unite, impongono quale unico limite alla sostituzione della domanda **l'identità dei soggetti parte del rapporto processuale**, c.d. *personae*, e che il libello così modificato, riguardi comunque la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio dall'intimante-attore con la domanda principale o che ad essa sia in ogni caso collegata – il che si ritiene ricavabile “*da tutte le indicazioni contenute nel codice in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo, ma soprattutto se si considera in particolare che [...] la domanda modificata si presenta certamente connessa a quella originaria quanto meno per alternatività*” [3].

Nel caso in esame la Corte di ultima istanza, constatava che nulla impediva al locatore attore, già intimante nel giudizio per la convalida dello sfratto per finita locazione, di proporre a seguito di opposizione delle intimante – in ordine alla natura transitoria del contratto concluso – domanda per l'accertamento e la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento avuto riguardo alla morosità di Caia e Sempronia.

A tal proposito affermando che “*tanto appare a maggior ragione giustificato in una ipotesi come quella dell'art. 667 c.p.c., in cui si passa dalla cognizione sommaria alla piena*”.

La Corte di Cassazione per tali ragioni accoglieva integralmente il ricorso proposto da Tizio e rimetteva la causa alla Corte di Appello di Palermo perché, in diversa sezione e composizione, adottasse la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali.

[1] *Ex multis* cfr. Cass. Civ. ord. n. 17955/21.

[2] Sul punto si veda *supra* Cass. Civ. SS.UU, cit.

[3] Sul punto si veda *supra* Cass. Civ. SS.UU, cit.

Seminario di specializzazione

**Sorte dei contratti di vendita e locazione per effetto delle sopravvenienze: la rinegoziazione. Profili nazionali ed internazionali**

Scopri di più

## Diritto successorio e donazioni

---

### ***Nullità del legato e diritto di accrescimento***

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Pianificazione successoria e protezione del patrimonio attraverso il trust**

Scopri di più

### **Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 8319 del 27/03/2024**

*Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Domanda di nullità del legato – Accoglimento – Conseguenze – Accrescimento delle altre quote di legati – Esclusione – Assegnazione all’erede*

**Massima:** *“L’accoglimento della domanda di nullità del legato non determina l’accrescimento delle altre quote di legati ai sensi dell’art. 675 cod. civ., dal momento che la previsione da parte del de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l’applicazione di tale istituto, ma realizza una fattispecie assimilabile a quella della sopravvenienza di beni da assegnarsi a colui che è istituito erede ex re certa, secondo la previsione dell’art. 588 cod. civ.”*

### **Disposizioni applicate**

Artt. 411, 588, 596, 599 e 675 cod. civ

**[1]** La sentenza in commento trova fondamento in una complessa vicenda, che vedeva intrecciarsi due distinti giudizi di primo grado, dei quali uno passato in giudicato.

Tiziona, soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, aveva confezionato un testamento con il quale i beni immobili erano stati attribuiti nella percentuale del 25% ai coniugi Caio e Caio; per il 25% alla nipote Tizia (parente più prossima della defunta e, quindi, soggetto teoricamente individuato dalla legge quale erede) e nella restante percentuale del 50% a Sempronio, cui venivano, altresì, lasciati i beni mobili.

Il primo dei giudizi attivati vedeva contrapposti Tizia, da una parte, e Caio e Caia, dall’altra. La prima, in particolare, adiva il Tribunale affinché venisse accertata la nullità dei legati a favore di Caio e Caia per incapacità a ricevere di costoro ex artt. 596, 599 e 411 cod. civ. posto che il primo era amministratore di sostegno della defunta e la seconda dovendosi intendere persona interposta, in quanto moglie di questi.

Nelle more del giudizio, Sempronio conveniva in giudizio Tizia chiedendo che venisse accertato il suo status di erede universale della *de cuius*. Proprio tale secondo giudizio, che vide soccombere Tizia in tutti e tre i gradi di giudizio, portò al passaggio in giudicato del pronunciato che riconosceva a Sempronio la qualità di erede universale, qualificando Tizia come legataria.

Il procedimento avente ad oggetto la domanda di nullità dei legati a favore di Caio e Caia, sebbene introdotto anteriormente, ebbe una più lunga durata e costituisce oggetto della pronuncia oggi in commento.

Tizia, come anticipato, invocava l'incapacità a ricevere per testamento dei convenuti, nella loro qualità, rispettivamente, di amministratore di sostegno della *de cuius* e moglie del primo. Questi si costituivano in giudizio sostenendo la piena validità delle disposizioni testamentarie, non essendovi alcuna disposizione di legge contraria, anche in considerazione della piena capacità di intendere e di volere della *de cuius* e dell'inapplicabilità degli artt. 596 e 411 secondo comma cod. civ.

Il Tribunale rigettava la domanda di nullità della disposizione testamentaria, argomentando che l'amministrazione di sostegno con funzione meramente assistenziale non priva l'amministrato della capacità di testare, escludendo altresì l'applicabilità delle norme in materia di interdizione.

Tizia impugnava la sentenza di primo grado, ma la Corte d'Appello rigettava il gravame.

**[2]** La soccombente proponeva, dunque, ricorso in Cassazione, fondandolo su un solo motivo con il quale denunciava la nullità delle disposizioni testamentarie a favore dei coniugi Caio e Caia ex art. 596 cod. civ. (ritenuto applicabile in virtù del rinvio disposto dall'art. 411 cod. civ.).

Caio sarebbe, infatti, stato beneficiario con il legato dopo la sua nomina ad amministratore di sostegno, in violazione della norma che ne prevede l'incapacità a succedere. Conseguentemente detta incapacità si estenderebbe anche alla moglie in forza del disposto dell'art. 599 cod. civ..

Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando come non risultasse alcun interesse ad agire da parte di Tizia.

Tale conclusione è frutto di un ragionamento condotto sull'istituto dell'accrescimento e che ha permesso alla Suprema Corte di non prendere effettivamente posizione sulla questione più spinosa del caso *de qua*, ovvero la capacità o meno dell'amministratore di sostegno a ricevere per testamento nel caso di specie.

**[3]** In relazione a tale ultimo aspetto, infatti, gli Ermellini si limitano a riportare il percorso argomentativo della Corte d'Appello, che prendeva necessariamente le mosse dal provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Dall'esame del decreto, il giudice di seconde cure rilevava che gli atti di disposizione del patrimonio *inter vivos* o *mortis causa* dell'amministrata erano stati dal Giudice subordinati al consenso scritto dell'amministratore (consenso che, in relazione al testamento, veniva effettivamente prestato). Si trattava, dunque, di un'amministrazione di tipo assistenziale e non sostitutivo. Ciò portava la Corte d'Appello ad escludere l'applicabilità dell'art. 596 cod. civ., anche alla luce della generale capacità di intendere e di volere dell'amministrata e dell'effettiva prestazione del consenso dell'amministratore all'atto di ultima volontà.

Quanto alla possibilità di testare a favore dello stesso amministratore di sostegno che l'aveva autorizzata a testare, la Corte analizzava il contenuto degli artt. 596 e 599 cod. civ., applicabili all'amministratore di sostegno in quanto compatibili, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 411 cod. civ.. Argomentando *a contrariis* dal disposto del comma terzo dell'art. 411 cod. civ., a parere della Corte, ricorrevano le particolari condizioni che legittimavano la capacità di ricevere per testamento dell'amministratore di sostegno e di sua moglie, per di più, come detto, trattandosi di amministrazione puramente assistenziale e non sostitutiva.

In sintesi, la Corte riteneva che il rinvio contenuto nell'art. 411 cod. civ. dovesse essere inteso in senso restrittivo, da un lato, limitandolo alle sole amministrazioni puramente sostitutive, per analogia rispetto all'interdizione, dall'altro ponendo quale criterio di valutazione della compatibilità, oltre che la ratio dell'istituto, anche il contenuto del decreto di nomina e le restrizioni ivi previste alle facoltà dell'amministrato.

Come detto, la Suprema Corte, rilevando l'assenza di interesse ad agire della ricorrente, non ha, purtroppo, espresso la propria opinione riguardo a tale aspetto.

Sia premesso allo scrivente di limitarsi ad evidenziare come forse meritasse maggior approfondimento, non tanto la questione in ordine alla capacità di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno di testare, bensì la circostanza che il provvedimento di nomina disponesse che l'amministrato potesse disporre dei propri diritti *mortis causa* solo con l'autorizzazione dell'amministratore: l'intervento di soggetti terzi, per quanto autorizzati da un Giudice Tutelare, nel confezionamento delle disposizioni di ultima volontà porta sempre con sé il rischio di profili di invalidità (anche, ma non solo, formali: i.e. mancanza di olografia in caso di testamento olografo).

**[4]** Venendo all'aspetto oggetto di specifica considerazione da parte degli Ermellini, questi si sono interrogati su quali fossero le conseguenze dell'accoglimento della domanda di nullità dei legati rispetto all'accrescimento delle altre quote o dei legati, e se esse potessero effettivamente giovare alla ricorrente.

Dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosceva la qualifica di erede in capo al solo Sempronio, infatti, derivava la conseguenza che Tizia potesse avvantaggiarsi di una pronuncia di nullità del legato a favore di Caio e Caia solo allorchè fosse individuabile un diritto di accrescimento in capo ai collegatari.

Tale istituto trova fondamento nell'art. 674, cod. civ., il cui comma 1 sancisce che *“quando più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri”*.

Dal tenore letterale della norma, dottrina e giurisprudenza unanimi hanno individuato i seguenti requisiti per l'applicazione dell'istituto:

- a) la c.d. *coniunctio verbis*, ovvero l'istituzione in uno stesso testamento;
- b) la c.d. *coniunctio re*, ossia l'istituzione in quote uguali;
- c) il mancato acquisto da parte di un istituito coerede.

Con riferimento ai legati, poi, l'art. 675 cod. civ. dispone che *“l'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione”*.

Manca, dunque, un espresso richiamo alla *coniunctio verbis* e, riguardo alla *coniunctio re*, il legislatore si limita a fare riferimento ad *“uno stesso oggetto”*, senza nulla precisare in ordine alla parità di quote. Ciò nonostante, dottrina e giurisprudenza sono, con posizione unanime orientate nel ritenere la *coniunctio re* quale elemento indefettibile di tutte le ipotesi di accrescimento. [\[1\]](#)

Più discussa è la necessità che l'attribuzione a più soggetti sia contenuta nel medesimo testamento, ma anche in tal caso prevale, nella dottrina più moderna e nella giurisprudenza la riposta affermativa. [\[2\]](#)

**[4]** Nel solco del pensiero dominante si inserisce la pronuncia in commento, che, nel caso di specie, giunge così ad escludere che, *“una volta dichiarata la nullità del legato in favore dei controricorrenti, possa verificarsi un'ipotesi di accrescimento tra collegatari ex art. 675 cod. civ., dal momento che la previsione da parte della de cuius di attribuire i beni oggetto di legato secondo precise e predeterminate quote esclude l'applicazione di tale istituto”*, ribadendo come *“l'accrescimento poggia su di una volontà, anche presunta, del testatore presa in considerazione dalla legge e da questa desunta da determinati elementi obiettivi, quali: a) che la disposizione abbia uno stesso oggetto; b) che vi sia una pluralità di soggetti chiamati all'intero, in guisa che la chiamata dell'uno costituisca limitazione per l'altro, il quale altrimenti conseguirebbe l'intero; c) che la coniunctio re et verbis di tali chiamati sia fatta solidalmente, con una sola disposizione nello stesso testamento; d) che non vi sia distribuzione di parti fra gli onorati”*.

Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, pertanto, una eventuale pronuncia di nullità delle disposizioni a favore di Caio e Caia, avrebbe tuttalpiù portato ad una attribuzione dei diritti a costoro spettanti, non a favore dei collegatari, bensì dell'erede, riconosciuto nella persona di Sempronio. Per tale ragione non è stato rinvenuto un interesse ad agire in capo a Tizia. [\[3\]](#)

[1] In dottrina: PATTI, *L'accrescimento*, in Trattato delle successioni e donazioni a cura di Bonilini, vol. 1, Milano, 2009, pagg. 1147 ss.; BONILINI, *La disposizione testamentaria di legato*, in Trattato delle successioni e donazioni a cura di Bonilini, vol. 2, Milano, 2009, pag. 441; BUSANI, *La successione mortis causa*, Milano, 2022, pag. 1172-1173. In giurisprudenza, oltre alla pronuncia in commento: Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 442 del 19/01/1981; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 604 del 24/02/1976

[2] Per la necessità della unicità del negozio istitutivo: BONILINI, op. cit.. In senso dubitativo, PATTI, op. cit., pag. 1148. In senso contrario: BUSANI, op. cit.; SCOGNAMIGLIO, *Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte*, Milano, 1953, pag. 241; AZZARITI-MARTINEZ, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1979, pag.550.

[3] E' la stessa Corte a ricordare che *“la legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica”*. Si richiamano, altresì: Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 5420 del 15/04/2002.

Seminario di specializzazione

**Pianificazione successoria e protezione del patrimonio attraverso il trust**

Scopri di più

## Diritto e reati societari

---

# ***La fusione con altre società e la legittimazione a proporre appello***

di **Virginie Lopes, Avvocato**

Master di specializzazione

## **Diritto e contenzioso societario per professionisti**

Scopri di più

[Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 21 marzo 2024, n. 7711](#)

**Parole chiave:** Società – Appello civile – Legittimazione attiva e passiva – Fusione – Sussistenza – Prova del titolo successorio

**Massima:** *“La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d’azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d’azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d’azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d’azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell’instestazione dell’impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.”*

**Disposizioni applicate:** 115, 2° comma, c.p.c., art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., art. 2697 c.c., artt. 201, 191 e 201 D. Lgs. n. 209/2005, artt. 32 L. n. 69/09, art. 54, comma 4 *bis* D. Lgs. n. 85/2005

Nella fattispecie in esame, una S.r.l. ormai sottoposta a liquidazione e concordato preventivo, aveva adito in giudizio un istituto di credito e una compagnia assicurativa onde ottenerne la condanna a restituire al Commissario liquidatore le somme di denaro relative ad una polizza fideiussoria volta a garantire il pagamento di un debito relativo a un finanziamento nei confronti dell’istituto di credito e ad un contratto di capitalizzazione con una società del gruppo assicurativo, costituito in pegno a favore di un’altra società del gruppo assicurativo a garanzia della polizza fideiussoria.

Il Tribunale di prime cure accoglieva la domanda della S.r.l. con il motivo che sia la vendita dei titoli da parte dell’istituto di credito, sia l’incameramento da parte delle società del gruppo assicurativo di quanto riscosso dalla compagnia assicurativa erano da considerare nulli ai sensi dell’art. 168 L. fall..



Avverso tale decisione proponeva appello la società risultante dalla fusione, con altre, della compagnia assicurativa originariamente convenuta in giudizio e che risultava anche essere conferitaria di un ramo d'azienda.

La Corte d'Appello accoglieva l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla S.r.l. per avere la società appellante fallito nel dimostrare e nell'allegare la propria legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale pronunciata nei confronti della società originariamente convenuta, quindi, di un soggetto giuridico diverso, considerando che l'appellante non avesse, nonostante il rilievo avverso, comprovato il proprio status e allegato il titolo in base al quale era subentrata in sostituzione della società convenuta nel precedente giudizio di primo grado.

La società appellante ricorreva per cassazione della suddetta sentenza di appello.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato come la società risultante dalla fusione, insieme ad altre, della società originariamente convenuta in giudizio e che fosse anche, come in questo caso, conferitaria di un ramo d'azienda, sia in astratto legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado, e cedente del ramo d'azienda; quanto precede non soltanto in virtù della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, sussistendo pertanto una duplice legittimazione (Cass. 22/03/2010, n. 6845): da un lato quella di successore a titolo universale derivante dalla fusione, dall'altro quella di successore a titolo particolare derivante dalla cessione di ramo d'azienda.

Ciò premesso, la Suprema Corte ha sottolineato come la ricorrente si fosse qualificata come cessionaria del ramo d'azienda, in base al principio secondo il quale il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa (cfr. Cass. 17/3/2009, n. 6444) e avesse fatto riferimento al titolo che le consentiva di sostituire l'originaria convenuta, menzionando espressamente tale titolo nell'intestazione dell'impugnazione, senza produrlo in quanto si trattava di un titolo di natura pubblica (di contenuto quindi accertabile), rimasto del tutto o non idoneamente contestato. Stando così le cose, gli ermellini hanno considerato che la ricorrente avesse dimostrato la propria legittimazione ad agire nella veste di cessionaria di ramo d'azienda.

La Corte di Cassazione, rifacendosi ad una sua giurisprudenza costante (Cass 11/04/2017, n. 9250, Cass. 15/05/2020, n. 8975), ha evidenziato come avesse in passato ritenuto insussistente il dedotto difetto di legittimazione della cessionaria del ramo di azienda a impugnare la sentenza resa nei confronti della sua dante causa, sottolineando come la contestazione dell'avvenuta successione a titolo particolare nella posizione sostanziale controversa era fondata sulla sola contestazione dell'omessa produzione dell'atto di cessione del ramo di azienda.

La Corte di Cassazione ha considerato che, stante l'accertata legittimazione ad agire fondata sulla successione a titolo particolare in ragione della cessione di ramo di azienda, fosse superfluo accertare anche se e come la ricorrente avesse dimostrato di essere inoltre legittimata quale successore universale per effetto della fusione.

Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha cassato la sentenza pronunciata in appello.

Master di specializzazione

**Diritto e contenzioso societario per professionisti**

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Il giudizio di cognizione del creditore e la protezione del patrimonio del debitore***

di **Mario Furno**, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging, negotiating, drafting**

Scopri di più

[Sentenza del 03 ottobre 2022, Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa; Giudice dott.ssa Liliana Guzzo](#)

**Parole chiave:** azione sociale di responsabilità, improcedibilità, sovraindebitamento, azioni esecutive, azioni cautelari, misure protettive, misure cautelari, composizione negoziata

**Massima:** *“I giudizi di cognizione, quale sia la natura della domanda, dichiarativa, costitutiva o anche di condanna, devono ritenersi ammissibili e non impediti dall’avvenuto deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla disciplina introdotta dagli art. 9 e 10 della Legge 3/2012”.*

**Riferimenti normativi:** art. 2392 cc; art. 2394 cc; art. 43-52 L.F.; art. 146 L.F.; art. 9 L. 3/2012; art. 10 L. 3/2012 art. 14 ter L. 3/2012; art. 2 lett. q) CCI; art. 8 CCI; art. 17 CCI; art. 18 CCI; art. 19 CCI.

### **CASO**

La Curatela della società Alfa evocava in giudizio Tizio e Caia, già amministratori della società in bonis, lamentando plurimi profili di responsabilità gestoria che avevano causato, tra l’altro, un aggravamento del dissesto e un deterioramento del patrimonio netto della società; il Fallimento chiedeva quindi la condanna degli amministratori.

Si costituivano gli amministratori asserendo, nel merito, che alcuna contestazione all’attività gestoria poteva essere loro sollevata anche in forza del principio della Business Judgment Rule. Sottolineavano inoltre gli amministratori che, in pendenza della procedura di sovraindebitamento che li vedeva coinvolti, ogni credito vantato nei loro confronti avrebbe dovuto essere accertato unicamente nell’ambito della composizione della crisi del sovraindebitato; per tale ragione eccepivano l’improcedibilità della domanda attorea.

## SOLUZIONE

Il Tribunale di Venezia, investito della questione, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità, affermando l'ammissibilità dei giudizi di cognizione, qualunque sia la natura della domanda, e la conseguente sottrazione di tali giudizi dal divieto di iniziare e/o proseguire le azioni esecutive individuali o disporre sequestri conservativi. Ciò in quanto, analogamente al concordato preventivo, la Legge n. 3/2012 non richiama le norme della Legge Fallimentare disciplinanti il concorso tra creditori.

## QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

Seppur riferita alla Legge n. 3/2012 e nonostante i richiami relativi alle previsioni di cui agli art. 43-52 della Legge Fallimentare, la sentenza in esame merita particolare attenzione in quanto i principi in essa espressi risultano applicabili anche alla vigente normativa in materia di Crisi di impresa e di esdebitazione.

Nella specie, la difesa degli amministratori voleva paralizzare l'azione sociale di responsabilità promossa dalla Curatela sul presupposto che anche l'azione di accertamento fosse attratta all'interno del divieto previsto dalla normativa sul sovraindebitamento avente ad oggetto il divieto, appunto, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari nei confronti del debitore.

La questione a suo tempo era già stata affrontata in materia di concordato preventivo; come ben ricorda la sentenza in commento, la disciplina del concordato preventivo non richiamava la disciplina espressamente normata dalla legge fallimentare sull'accertamento del credito.

In definitiva: in sede di procedura fallimentare il creditore poteva soddisfare il proprio credito solo ottemperando alle previsioni della Legge Fallimentare disciplinanti il concorso tra i creditori per la soddisfazione dei rispettivi crediti e quindi formulando istanza di insinuazione al passivo; con la conseguenza che il rimanere inadempiente a tali previsioni impediva al creditore il potersi soddisfare del credito.

In sede di concordato preventivo, mancando la prescrizione normativa che imponeva l'accertamento endoprocessuale, la giurisprudenza aveva ritenuto che il creditore fosse libero di promuovere le azioni volte all'accertamento del proprio diritto, rimanendo impedito al poter porre in esecuzione eventuali sentenze di condanna.

Vale la pena sul punto ricordare che bene ha precisato la Corte di Cassazione *“L'ammissione del debitore a una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (sia o meno previsto un termine per l'adempimento) non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a, formulare nei confronti del debitore in concordato istanze, solleciti e atti cautelativi di costituzione in mora. Non può, infatti, ritenersi che a seguito della ammissione alla procedura e nel corso della stessa il debitore sia liberato dall'obbligo del pagamento dei propri debiti. Nella procedura di concordato preventivo, in particolare, a differenza che in quella di fallimento – nella quale, ai sensi dell'articolo 94 della legge*

*Fallimentare la presentazione della domanda di ammissione al passivo determina la interruzione della prescrizione del credito, con effetto permanente, sino alla chiusura della procedura – non vi è una verifica del passivo e pertanto nell’ambito della procedura di concordato non vi è una domanda cui possano riconoscersi gli effetti di quella di cui all’articolo 94 della legge Fallimentare, con la conseguenza che ove i creditori intendano ottenere l’accertamento di una loro pretesa obbligatoria, devono ricorrere al giudizio di cognizione ordinaria. Non viene quindi precluso l’esercizio del diritto attraverso le ordinarie azioni di cognizione, sicché non trova applicazione l’articolo 2935 del codice civile.” (Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n. 20889; in senso conforme Tribunale Velletri sez. lav., 02/10/2020, n.996).*

Nel merito, si segnala la sentenza resa dal Tribunale Spoleto che, rimanendo nel solco della Cassazione sopra riportata, sottolinea che *“il principio dell’accertamento del passivo non trova applicazione nel concordato preventivo, ove non vi è lo spossamento del debitore, né vi è un giudizio di accertamento dei crediti. Pertanto nulla impedisce al creditore di agire in via di cognizione ordinaria – sommaria o monitoria – per l’accertamento del suo credito (fermo restando che, una volta ottenuto il titolo giudiziale, pur se esecutivo o provvisoriamente esecutivo, non potrà essere portato in esecuzione atteso il divieto di cui all’art. 168 legge fall.)”* (Tribunale di Spoleto, Sez. I, 01.03.2022 n. 107).

La sentenza resa dal Tribunale lagunare, che qui si commenta, evidenzia altresì come l’inibitoria attinente alle azioni esecutive individuali ed ai sequestri conservativi, **protegge e preserva il patrimonio del debitore per la successiva esecuzione dell’accordo e risponde ad una tutela della garanzia generica dei creditori anche per il caso in cui non intervenga l’omologazione così riaprendosi le strade per altre procedure.**

Il principio trova espressa applicazione in sede di composizione negoziata nella previsione degli articoli 18 e 19 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n. 14. La lettura congiunta degli articoli, infatti, evidenzia come l’imprenditore può chiedere già con l’istanza di nomina dell’Esperto l’applicazione di **misure protettive** del patrimonio, la cui efficacia, impeditiva per le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, ha luogo con la pubblicazione nel Registro delle Imprese.

È noto che la protezione del patrimonio in sede di composizione negoziata è volta anche a garantire la continuità dell’attività d’impresa, onde per cui dette misure devono essere confermate dal Tribunale su richiesta dell’imprenditore e successivamente possono anche essere prorogate tenendo conto del parere dell’Esperto.

La protezione del patrimonio attuata attraverso i provvedimenti cautelari e le misure proattive è infatti finalizzata ad *“assicurare il raggiungimento dell’obiettivo del risanamento rendendosi necessarie per condurre a termine le trattative (art. 19 co. 1 CCII e art. 7 co. 1 D.L. 118/2021)”* (Tribunale di Imperia, Ordinanza del 20.02.2024).

Vale sul punto di osservare come in modo preciso il Tribunale di Imperia **distingua le misure protettive da quelle cautelari**, sottolineando comunque come entrambe tendono alla protezione del patrimonio.

Tuttavia, mentre le misure protettive costituiscono *“un ombrello generalizzato a garanzia del patrimonio del creditore nella fase iniziale delle trattative”*, la formula utilizzata dal Legislatore per definire le misure cautelari all’art. 2 lett. q) del CCI è ampia e generica.

Il Tribunale ritiene quindi che il Legislatore si riferisca a misure cautelari evidentemente atipiche, a contenuto conservativo od anticipatorio: i provvedimenti cautelari sono selettivi, con destinatari determinati *“dal contenuto vario ed atipico connotati esclusivamente dal loro scopo: assicurare provvisoriamente l’esito delle trattative (nel procedimento di composizione negoziata di crisi ex art. 19 CCI) e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza (nel caso di misure attivate ai sensi dell’art. 54 CCII)”*.

In tal senso, quindi, la previsione del termine perentorio per le sole misure protettive non stride con la possibilità che oltre questo termine possano essere applicate misure cautelari: essendo le seconde di carattere atipico e selettivo, con destinatari specifici, sfuggono al carattere generale della misura protettiva prevista dall’art. 8 del CCI.

Detta differenza pare dedursi anche dalla statuizione del Tribunale di Sondrio secondo il quale *“la lettura dell’art. 8 CCI [...] nel determinare la durata complessiva delle misure protettive in dodici mesi prevede non solo l’istituto della proroga ma anche quello del rinnovo delle medesime”* (Tribunale Sondrio, Decreto 22.11.2023).

In definitiva quindi il Tribunale di Sondrio, nel trattare l’istituto della proroga/rinnovo sottolinea come la durata complessiva prevista da tale articolo di legge riguardi solo ed esclusivamente le misure protettive.

A conclusione, va quindi sottolineato lo sforzo del Legislatore di trovare il giusto punto di equilibrio tra la protezione del patrimonio del debitore in quanto destinato all’esecuzione dell’accordo e comunque al soddisfo dei creditori e le necessità dei creditori di agire per recuperare il proprio credito.

Tale punto di equilibrio è da identificarsi proprio nella possibilità riconosciuta nella sentenza del Tribunale di Venezia in commento che i creditori hanno di agire nei confronti del debitore con giudizio di cognizione, rimanendo tuttavia limitato in sede di esecuzione o di sequestro dall’efficacia delle misure protettive generalizzate o da misure cautelari di contenuto atipico ma che possano riguardare in modo selettivo la posizione di quel creditore.

## Diritto Bancario

---

### ***Special servicer e art. 106 TUB: il triplete della Cassazione***

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

#### **Interessi, anatocismo, taeg/isc, clausola floor: criticità ricorrenti**

Scopri di più

Si susseguono le decisioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui le società incaricate dalla cessionaria per il recupero dei crediti cartolarizzati non devono essere necessariamente iscritte all'Albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB).

Una recente ordinanza della Cassazione del 18 marzo 2024 n. 7243, Sez. III, est. Fanticini, ha infatti stabilito che «dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB). In conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la special servicer – rappresentante sostanziale di master servicer, a sua volta mandataria della società veicolo SPV, cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari».

La decisione in commento censura – in quanto «artificiosa e destituita di fondamento» – la tesi secondo cui è nullo il conferimento dell'incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto non iscritto al predetto Albo degli intermediari finanziari e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuota sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività. La disciplina di cui agli artt. 2, comma 6, l. n. 130/1999 e 106 TUB, è argomentato, non è connotata in termini imperativi: «le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie)».

Questo indirizzo è stato espressamente richiamato e confermato da Cass. 3 maggio 2024 n. 12007, Sez. III, est. Tatangelo (§ 1.5.).

Da ultimo, la Prima Presidente della Cassazione, nell'ambito di una questione pregiudiziale (respinta) sollevata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., con il decreto del 17 maggio 2024 ha confermato il predetto orientamento, fornendo altresì utili indicazioni riguardo alle operazioni di cessione del credito e alle connesse attività di riscossione.

In particolare, sono stati chiariti i presupposti per l'applicazione dell'art. 106 TUB: ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari la cessione del credito deve integrare l'erogazione di un finanziamento; la mera cessione del credito non è sufficiente: solo una operazione di finanziamento collegata alla cessione del credito determina l'obbligo di iscrizione (v. Cass. n. 4427/2024).

Riguardo, poi, alle società che si occupano della riscossione dei crediti (special servicer), inclusa la riscossione coattiva, queste non sono assoggettate all'obbligo di iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari: dall'omessa iscrizione nell'Albo ai sensi dell'art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.

Valorizzando le argomentazioni della citata Cass. n. 7243/2024, la Prima Presidente evidenzia che **il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB, tra le quali il predetto art. 106**: «tali norme, prive di valenza civilistica, attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, **non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata"».**

Game over?

Seminario di specializzazione

**Interessi, anatocismo, taeg/isc, clausola floor:  
criticità ricorrenti**

Scopri di più